Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 28 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 22 settembre, alle ore 11, il Presidente supplente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Antonio Salazar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di El Salvador.

(7489)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2404.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 113 a 132 incluso, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (con il conseguente spostamento della numerazione successiva):

Art. 113. — Presso la Facoltà di ingegneria si segue il quinquennio di studi — suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione — che dà adito alle seguenti lauree:

a) laurea in Ingegneria chimica (con due indirizzi);

b) laurea in Ingegneria civile:

sezione edile (con due indirizzi);

sezione trasporti (con due indirizzi);

sezione idraulica;

c) laurea in Ingegneria elettronica (con tre indirizzi);

d) laurea in Ingegneria meccanica (con tre indirizzi);

e) laurea in Ingegneria mineraria (con due indirizzi);

f) laurea in Ingegneria elettrotecnica (con due indirizzi).

Art. 114. — E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 115. — Gli studenti del primo anno di corso del biennio propedeutico potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Condizione di ammissione al triennio di applicazione è l'aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico. Potranno tuttavia essere ammessi anche coloro che, avendo conseguito la relativa attestazione di frequenza, siano in difetto dell'esame relativo all'insegnamento di « Disegno II », fermo restando l'obbligo di superarlo prima di adire la laurea.

Art. 116. — Gli insegnamenti della Facoltà sono inquadrati nei singoli Istituti come dagli elenchi che seguono:

a) Istituto di Architettura e urbanistica:

1) Architettura e composizione architettonica I;
2) Architettura e composizione architettonica II A;
3) Architettura e composizione architettonica II B;
4) Architettura tecnica;
5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) Igiene applicata II (semestrale);
7) Legislazione dei lavori;
8) Storia dell'architettura;
9) Urbanistica I;
10) Urbanistica II A;
11) Urbanistica II B (semestrale);
12) Urbanistica III;

b) Istituto di arte mineraria:

1) Arte mineraria;
2) Tecnica dei sondaggi;

c) Istituto di chimica:

1) Chimica;

d) Istituto di Chimica applicata ed industriale:

1) Chimica analitica;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Chimica industriale;
5) Chimica organica;
6) Elettrochimica;
7) Impianti chimici;
8) Legislazione I (semestrale);
9) Materiali (semestrale);
10) Petrolchimica ed alti polimeri;
11) Principi di ingegneria chimica;
12) Sintesi ad alta pressione (semestrale);
13) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
14) Tecnologia generale;

e) Istituto di Costruzioni idrauliche:

1) Costruzioni idrauliche I;
2) Costruzioni idrauliche II;
3) Costruzioni idrauliche III;
4) Costruzioni marittime (semestrale);
5) Idrologia e idraulica agraria (semestrale);
6) Igiene applicata I (semestrale);
7) Impianti di potabilizzazione e di trattamento (semestrale);
8) Materiali e geotecnica applicata (semestrale);
9) Tecnica dei lavori idraulici (semestrale);

f) Istituto di Disegno:

1) Disegno I;
2) Disegno II;

g) Istituto di Elettronica:

1) Calcolatori elettronici;
2) Campi elettromagnetici e circuiti;
3) Componenti elettronici (semestrale);
4) Comunicazioni elettriche;
5) Controlli automatici;
6) Controlli automatici II;
7) Elettronica applicata I;
8) Elettronica applicata II;
9) Elettrotecnica IV;
10) Microonde;
11) Misure elettriche IV;
12) Misure elettriche V;
13) Ponti radio;
14) Radionavigazione;
15) Radiotecnica;
16) Reti per telecomunicazioni;
17) Strumentazione elettronica (semestrale);
18) Tecnica telegrafica e telefonica;

h) Istituto di Elettrotecnica:

1) Applicazioni elettriche;
2) Controlli automatici II;
3) Costruzioni elettromeccaniche;
4) Economia industriale (semestrale);
5) Elettronica applicata III;
6) Elettrotecnica I;
7) Elettrotecnica II;
8) Elettrotecnica III;
9) Impianti elettrici I;
10) Impianti elettrici II;
11) Legislazione II (semestrale);
12) Macchine elettriche;
13) Misure elettriche I;
14) Misure elettriche II (semestrale);
15) Misure elettriche III (semestrale);
16) Organizzazione delle aziende (semestrale);

i) Istituto di Fisica:

1) Fisica I;
2) Fisica II;
3) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

l) Istituto di Fisica tecnica:

1) Elettroacustica (semestrale);
2) Fisica tecnica;
3) Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale);
4) Impianti termotecnici;

m) Istituto di Geofisica mineraria:

1) Geofisica mineraria;

n) Istituto di Geologia applicata:

1) Geologia;
2) Geologia applicata all'ingegneria;
3) Giacimenti minerari;
4) Mineralogia;
5) Petrografia;
6) Tecnologie speciali minerarie;

o) Istituto di Idraulica:

1) Idraulica I;
2) Idraulica II;
3) Idraulica III;

p) Istituto di Macchine e tecnologie meccaniche:

1) Costruzione di macchine I;
2) Costruzione di macchine II;
3) Impianti meccanici;
4) Macchine I;
5) Macchine II;
6) Misure meccaniche;
7) Progetti di macchine;
8) Regolazione e servocomandi;
9) Tecnologia meccanica I;
10) Tecnologia meccanica II;

q) Istituto di Matematica applicata:

1) Analisi matematica I;
2) Analisi matematica II;

3) Complementi di matematica I;
4) Complementi di matematica II (semestrale);
5) Geometria I;
6) Geometria II (semestrale);
7) Meccanica razionale;

r) Istituto di Meccanica applicata alle macchine:
1) Fluidodinamica;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Meccanica applicata alle macchine e macchine;

s) Istituto di Metallurgia:
1) Chimica fisica e metallurgia;
2) Metallurgia e metallografia;
3) Scienza dei metalli;
4) Tecnologie speciali chimiche;
5) Tecnologie speciali metallurgiche;

t) Istituto di Scienza delle costruzioni:
1) Costruzione di ponti;
2) Organizzazione del cantiere (semestrale);
3) Scienza delle costruzioni;
4) Tecnica delle costruzioni I;
5) Tecnica delle costruzioni II;

u) Istituto di Strade:
1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
2) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II;
3) Progetti di strade (semestrale);

v) Istituto di Topografia e geodesia:
1) Estimo civile (semestrale);
2) Topografia;

z) Istituto di Trasporti:
1) Tecnica del traffico e della circolazione;
2) Trasporti I;
3) Trasporti II;
4) Trasporti aerei e navali;
5) Trazione elettrica.

Art. 117. — Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Chimica analitica;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica;
15) Chimica industriale;
16) Chimica organica;
17) Elettrochimica;
18) Elettrotecnica III;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica I;
21) Impianti chimici;
22) Legislazione I (semestrale);
23) Macchine I;
24) Meccanica applicata alle macchine;
25) Metallurgia e metallografia;
26) Principi di ingegneria chimica;
27) Scienza delle costruzioni;
28) Tecnologie generali;
29) Tecnologie speciali chimiche;

Indirizzo *A*:
30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche;

Indirizzo *B*:
30) Petrolchimica ed alti polimeri;
31) Sintesi ad alta pressione (semestrale).

Art. 118. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura e composizione architettonica I;
13) Architettura tecnica;
14) Elettrotecnica III;
15) Estimo civile (semestrale);
16) Fisica tecnica;
17) Geologia applicata all'ingegneria;
18) Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale);
19) Legislazione dei lavori;
20) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
21) Scienza delle costruzioni;
22) Tecnica delle costruzioni I;
23) Tecnica delle costruzioni II;
24) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
25) Topografia;
26) Urbanistica I;
27) Idraulica;

Indirizzo *A*:
27) Architettura e composizione architettonica II A;
28) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
29) Igiene applicata II (semestrale);
30) Storia dell'architettura;
31) Urbanistica II A;

Indirizzo *B*:
27) Architettura e composizione architettonica II B;
28) Costruzione di ponti;
29) Costruzioni idrauliche I;
30) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
31) Organizzazione del cantiere (semestrale);
32) Urbanistica II B (semestrale).

Art. 119. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;

3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
14) Costruzioni idrauliche I;
15) Costruzioni idrauliche II;
16) Costruzioni marittime (semestrale);
17) Elettrotecnica III;
18) Fisica tecnica;
19) Geologia applicata all'ingegneria;
20) Idraulica I;
21) Igiene applicata I (semestrale);
22) Legislazione dei lavori;
23) Materiali e geotecnica applicata (semestrale);
24) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
25) Scienza delle costruzioni;
26) Tecnica dei lavori idraulici (semestrale);
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
29) Topografia;

Indirizzo *A*:
30) Idrologia e idraulica agraria (semestrale);
31) Impianti di potabilizzazione e trattamento (semestrale);

Indirizzo *B*:
30) Macchine I (*);
31) Macchine II (*);

Art. 120. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
14) Elettrotecnica III;
15) Estimo civile (semestrale);
16) Fisica tecnica;
17) Geologia applicata all'ingegneria;
18) Idraulica I;
19) Legislazione lei lavori;
20) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
21) Scienze delle costruzioni;
22) Tecnica delle costruzioni I;
23) Tecnica del traffico e della circolazione;
24) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
25) Topografia;
26) Trasporti I;
27) Urbanistica III;

Indirizzo *A*:
28) Organizzazione delle aziende (semestrale);
29) Trasporti II;
30) Trasporti aerei e navali;
31) Trazione elettrica;

Indirizzo *B*:
28) Costruzioni di ponti;
29) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II;
30) Costruzioni idrauliche I;
31) Progetti di strade (semestrale).

Art. 121. — Il corso di laurea in Ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Campi elettromagnetici e circuiti;
13) Complementi di matematica I;
14) Componenti elettronici (semestrale);
15) Comunicazioni elettriche;
16) Controlli automatici I;
17) Controlli automatici II;
18) Elettronica applicata I;
19) Elettronica applicata II;
20) Elettrotecnica IV;
21) Fisica tecnica;
22) Materiali (semestrale);
23) Meccanica delle macchine e macchine;
24) Microonde;
25) Misure elettriche IV;
26) Misure elettriche V;
27) Radiotecnica;
28) Reti per telecomunicazioni;
29) Scienza delle costruzioni;
30) Tecnica telegrafica e telefonica;

Indirizzo *A*:
31) Elettroacustica (semestrale);
32) Ponti radio;

Indirizzo *B*:
31) Radionavigazione;
32) Strumentazione elettronica (semestrale);

Indirizzo *C*:
31) Calcolatori elettronici;
32) Organizzazione delle aziende (semestrale).

(*) Per la parte riguardante le macchine idrauliche e problemi connessi.

Art. 122. — Il corso di laurea in Ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Applicazioni elettriche;
13) Complementi di matematica II (semestrale);
14) Controlli automatici III;
15) Economia industriale (semestrale);
16) Elettronica applicata III;
17) Elettrotecnica I;
18) Elettrotecnica II;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica III;
21) Impianti elettrici I;
22) Legislazione II (semestrale);
23) Macchine I;
24) Macchine elettriche;
25) Materiali (semestrale);
26) Meccanica applicata alle macchine;
27) Misure elettriche I;
28) Organizzazione delle aziende (semestrale);
29) Scienza delle costruzioni;

Indirizzo *A*:

30) Impianti elettrici II;
31) Misure elettriche II (semestrale);

Indirizzo *B*:

30) Costruzioni elettromeccaniche;
31) Misure elettriche III (semestrale).

Art. 123. — Il corso di laurea in Ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Chimica applicata;
13) Costruzioni di macchine I;
14) Costruzioni di macchine II;
15) Costruzioni idrauliche III;
16) Elettrotecnica III;
17) Fisica tecnica;
18) Fluidodinamica;
19) Idraulica I;
20) Impianti meccanici;
21) Macchine I;
22) Macchine II;
23) Meccanica applicata alle macchine;
24) Metallurgia e metallografia;
25) Misure meccaniche;
26) Scienza delle costruzioni;
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologia meccanica I;
29) Tecnologia meccanica II;

Indirizzo *A*:

30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche;

Indirizzo *B*:

30) Progetti di macchine;
31) Regolazione e servocomandi;

Indirizzo *C*:

30) Impianti termotecnici;
31) Regolazione e servocomandi.

Art. 124. — Il corso di laurea in Ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

2° *anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Arte mineraria;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica e metallurgia;
15) Elettrotecnica III;
16) Fisica tecnica;
17) Geofisica mineraria;
18) Geologia;
19) Giacimenti minerari;
20) Idraulica I;
21) Macchine I;
22) Meccanica applicata alle macchine;
23) Mineralogia;
24) Petrografia;
25) Scienza delle costruzioni;
26) Tecnica dei sondaggi;
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologie generali;
29) Topografia;

Indirizzo *A*:

30) Geologia applicata all'ingegneria;
31) Tecnologie speciali minerarie;

Indirizzo *B*:

30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche.

Art. 125. — Gli insegnamenti di cui agli elenchi che precedono sono di regola integrati da esercitazioni. A ciascuno degli insegnamenti stessi è associato un'esame. Due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono agli effetti del computo del numero degli insegnamenti (ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53) ad uno annuale.

Art. 126. — All'atto dell'iscrizione al terzo anno, lo studente deve dichiarare, quale sia il corso di laurea (e la sezione per quello di Ingegneria civile) che intende seguire. L'indirizzo dovrà essere dichiarato all'inizio del primo degli anni di corso per il quale esiste la differenziazione.

Art. 127. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Analisi matematica II;	Analisi matematica I;
Architettura e composizione architettonica I;	Architettura tecnica - Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
Architettura e composizione architettonica II *A* e *B*;	Architettura e composizione architettonica I;
Arte mineraria;	Fisica tecnica - Elettrotecnica III - Idraulica I - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni;
Chimica applicata;	Fisica tecnica;
Costruzione di macchine I;	Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni;
Costruzione di macchine II;	Costruzioni di macchine I - Macchine I;
Costruzione di ponti;	Tecnica delle costruzioni I;
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;	Scienza delle costruzioni - Topografia;
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II;	Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I - Geologia applicata all'ingegneria;
Costruzioni idrauliche I;	Idraulica I;
Costruzioni idrauliche II;	Costruzioni idraulica I - geologia applicata alla ingegneria - Scienza delle costruzioni;
Costruzioni idrauliche III;	Idraulica I - Scienza delle costruzioni;
Costruzioni marittime;	Idraulica I - Scienza delle costruzioni;
Disegno II;	Disegno I;
Elettroacustica;	Fisica tecnica;
Elettronica applicata II;	Elettronica applicata I;
Fisica II;	Fisica I;
Geometria II;	Geometria I;
Idrologia e idraulica agraria;	Idraulica I;
Impianti di potabilizzazione e di trattamento;	Costruzioni idrauliche I - Tecnologia dei materiali e chimica applicata - Igiene applicata I;
Impianti chimici;	Elettrotecnica III - Macchine I - Principi di ingegneria chimica;
Impianti meccanici;	Fisica tecnica - Meccanica applicata alle macchine - Tecnologia meccanica I;
Impianti tecnici dell'edilizia;	Fisica tecnica;
Impianti termotecnici;	Macchine I - Macchine II;
Macchine I (*);	Chimica applicata (**) - Fisica tecnica - idraulica I - Meccanica applicata alle macchine;
Macchine I (***);	Fisica tecnica - Idraulica III - Meccanica applicata alle macchine;
Macchine II;	Macchine I;
Materiali e geotecnica applicata;	Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
Meccanica razionale;	Analisi matematica I - Geometria I - Fisica I;
Misure meccaniche;	Elettrotecnica III - Macchine I;
Organizzazione del cantiere;	Tecnica delle costruzioni I;
Principi di ingegneria chimica;	Chimica fisica - Fisica tecnica;
Progetti di macchine;	Costruzione di macchine II - Tecnologia meccanica I;
Progetti di strade;	Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I - Tecnica delle costruzioni I;
Regolazione e servocomandi;	Fisica tecnica;
Tecnica dei lavori idraulici;	Costruzioni idrauliche I;
Tecnica dei sondaggi;	Fisica tecnica - Elettrotecnica III - Idraulica I - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni I;	Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni II;	Tecnica delle costruzioni I;

(*) Per i corsi di laurea in ingegneria chimica, meccanica e mineraria;

(**) Coloro che hanno frequentato l'insegnamento di « Tecnologie generali » fino al 1959-60 e ne abbiano superato l'esame, possono sostenere l'esame di « Macchine I » anche se non hanno superato l'esame di « Chimica applicata ».

(***) Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.

Tecnologia meccanica I;	Metallurgia e metallografia;
Tecnologia meccanica II;	Tecnologia meccanica I;
Trasporti I;	Elettrotecnica III - Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Trasporti II;	Trasporti I;
Trazione elettrica.	Elettrotecnica III - Trasporti I.

Art. 128. — Gli esami speciali consistono in prove orali, che potranno essere integrate da prove scritte, grafiche o pratiche, secondo modalità che, per ciascuna prova, verranno stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nella votazione sarà tenuto conto anche del lavoro compiuto dallo studente durante l'anno accademico ed in particolare dei risultati delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna.

Art. 129. — Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver frequentato e superato gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli da 117 a 124 per i singoli corsi di laurea, sezione ed indirizzo.

I laureandi in Ingegneria mineraria, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio di Facoltà, debbono aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso un'azienda mineraria ed esibire una relazione sul tirocinio fatto.

Art. 130. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea, sezione ed indirizzo scelti dallo studente (Tesi di laurea).

Al progetto potrà essere associato uno studio di carattere monografico, teorico o sperimentale, attinente alla materia del progetto stesso;

b) in una prova orale comprendente la discussione della tesi di laurea e dell'eventuale studio ad esso associato, con richiami agli insegnamenti del corso di laurea.

Art. 131. — Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la Facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere, viene, per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di Facoltà, con l'intervento del capo del Corpo delle miniere o di un suo rappresentante.

Gli articoli 556 e 558 relativi al corso di specializzazione in Ingegneria del traffico, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 556. — Gli insegnamenti impartiti nel Corso si distinguono in costitutivi e monografici.

Gli insegnamenti costitutivi (con esercitazioni) sono:
1) Elementi del traffico;
2) Regolazione del traffico;
3) Progetto della viabilità;
4) Traffico e urbanistica;
5) Problemi operativi del traffico.

Gli insegnamenti monografici sono:

1° gruppo:
1) Elementi di psicofisiologia;
2) Legislazione e infortunistica;

2° gruppo:
1) Trasporti pubblici urbani e suburbani;
2) Problemi economici dell'ingegneria del traffico.

Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.

Il Consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.

Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo.

Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimento o situazioni stradali di particolare interesse.

Art. 558. — Per la validità del corso gli iscritti debbono superare tutti gli esami degli insegnamenti costitutivi e quelli di gruppo relativi agli insegnamenti monografici nonchè redigere un progetto od uno studio su argomenti attinenti alle materie di insegnamento da presentare e discutere dinanzi ad una Commissione composta dai docenti degli insegnamenti costitutivi e presieduta dal direttore del corso. In caso di necessità il direttore del corso può chiamare a far parte della Commissione docenti dei corsi monografici in sostituzione di docenti dei corsi costitutivi. L'ammissione alla discussione del lavoro finale è subordinata all'aver superato tutti gli esami speciali.

Il giudizio sugli esami speciali deve essere espresso in trentesimi, quello sull'esame finale in centesimi.

Ogni esame fallito può essere ripetuto una sola volta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 85. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1964, n. 784.

Norme per l'applicazione degli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sul passaggio a carico dello Stato del personale di segreteria ed ausiliario delle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visto l'art. 91, lettera *f*) del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Vista la legge 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visti gli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario della scuola media di cui alla legge 1° luglio 1940, n. 899 e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale a carico dello Stato.

Dalla stessa data sono istituiti nella scuola media, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario.

Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli aggiunti, di cui al primo comma del presente articolo, viene collocato, con effetto dal 1° ottobre 1963, nei corrispondenti nuovi ruoli della scuola media, in base all'anzianità di iscrizione nel ruolo di provenienza. A parità di anzianità, si applicano i criteri di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Il personale di segreteria ed ausiliario di ruolo che risulti assunto con regolare deliberazione comunale, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ed in servizio, alla stessa data, nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale statali è, a domanda, collocato nei corrispondenti ruoli ordinari della scuola media.

I collocamenti di cui al precedente comma, disposti, con decorrenza 1° ottobre 1963, in base all'anzianità di effettivo servizio maturata dagli interessati al 30 settembre 1963 nel ruolo cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono effettuati, per il personale di segreteria, nelle qualifiche e con i relativi coefficienti, previsti dalle tabelle *A* e *C*, allegate alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e per il personale ausiliario, nelle due prime qualifiche e con i relativi coefficienti previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in seguito alla ricostruzione di carriera, sulla base del servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Il personale di segreteria ed ausiliario, inquadrato con regolare deliberazione, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni comunali, e in servizio, alla stessa data, nelle scuole di cui all'art. 2, è collocato, a domanda, nei corrispondenti ruoli aggiunti della scuola media, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1963.

Il collocamento è disposto, per il personale di segreteria, nelle prime due qualifiche e con i relativi coefficienti di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1961, numero 1143 e, per il personale ausiliario, nella qualifica e con il relativo coefficiente iniziale del corrispondente personale di ruolo ordinario.

Art. 4.

I collocamenti di cui al primo comma del precedente articolo sono effettuati tenendo conto dell'anzianità di effettivo servizio posseduta dagli interessati al 30 settembre 1963, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti della carriera cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Negli stessi ruoli è collocato, a domanda, secondo la categoria d'impiego d'appartenenza il personale di segreteria ed ausiliario non di ruolo, a carico delle Amministrazioni comunali, in servizio, alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nelle scuole di cui all'art. 2, che abbia maturato alla data del 30 settembre 1963, o maturi successivamente il periodo continuativo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il primo quadriennio di effettivo servizio scolastico non di ruolo, eccedente quello richiesto per il collocamento nei ruoli aggiunti, è computato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il rimanente servizio scolastico non di ruolo è computato per metà, ai fini di cui al precedente comma.

Il servizio di cui sopra, prestato in categorie immediatamente inferiori, è in ogni caso computato per metà.

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media può essere disposto solo nei confronti di coloro che abbiano prestato lodevole servizio.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni e modificazioni.

I collocamenti di cui ai precedenti comma sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

A parità di anzianità, la precedenza spetta al personale proveniente dai ruoli statali.

Con successivo provvedimento sarà stabilito l'ordine di ruolo.

Art. 6.

Gli applicati di segreteria, collocati nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con le funzioni di segretario, nelle scuole di cui all'art. 2, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei, nelle predette funzioni, continuando, comunque, a far parte della carriera esecutiva, fino a quando alle stesse scuole non venga assegnato un segretario.

Art. 7.

Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli transitori e aggiunti delle Amministrazioni comunali, in servizio nelle scuole di cui all'art. 2, deve presentare, a pena di decadenza, domanda per il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti della scuola media, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro lo stesso termine deve presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli aggiunti il personale non di

ruolo, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* abbia maturato l'anzianità di servizio prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale non di ruolo che maturi l'anzianità necessaria per l'inquadramento nei ruoli aggiunti successivamente alla data di cui ai precedenti comma, deve presentare domanda al capo d'Istituto, a pena di decadenza, entro due mesi dal compimento di tale anzianità.

L'accertamento della regolarità dell'assunzione, disposta dall'Amministrazione comunale, viene effettuata d'ufficio.

Qualora dall'istruttoria compiuta non risultino sufficienti elementi di giudizio ai fini del richiesto collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, le domande sono sottoposte al parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, che si pronuncerà sulla sussistenza dei requisiti prescritti e del lodevole servizio prestato dall'interessato.

La relazione concernente l'accertamento della qualità del servizio prestato è compilata sulla base della capacità, della condotta e del rendimento, dal capo d'Istituto.

Art. 8.

Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento del personale di segreteria ed ausiliario delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale, dipendente dalle Amministrazioni comunali, nei ruoli statali, ai sensi delle disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il trattamento economico spettante a tale personale continuerà, in relazione a quanto stabilito dall'art. 20 della legge predetta, ad essere corrisposto dalle rispettive Amministrazioni comunali a proprio carico.

Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'importo della spesa consolidata a carico dei Comuni, ai sensi del richiamato art. 20 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sarà corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte dei Comuni medesimi del contributo nelle spese per la istruzione pubblica e statale di pertinenza dei Comuni, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Nel caso in cui, nella prima applicazione delle norme di cui al presente articolo il contributo previsto dalla citata legge 16 settembre 1960, n. 1014, sia già stato corrisposto ai Comuni, l'importo della spesa consolidata sarà dai Comuni versato mensilmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 785.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Veneziano » di Monreale (Palermo).

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Veneziano » di Monreale (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 45. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 786.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Udine.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Udine, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 46. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 787.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Montini » di Campobasso.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Montini » di Campobasso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 48. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1964, n. 788.

Liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni - S.p.a., con sede in Palermo e Direzione generale in Roma.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Compagnia Mediterranea di Assicurazioni - S.p.a., con sede in Palermo e Direzione generale in Roma, viene posta in liquidazione coatta amministrativa e ne viene nominato commissario liquidatore il prof. Guido Astuti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1964.

Delega al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi a presiedere la Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, la quale all'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento della Commissione citata;

Visto il decreto 5 gennaio 1963, contenente la nomina dei componenti di detta Commissione;

Ritenuta l'opportunità di delegare le funzioni di presidente della Commissione suddetta al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi;

Decreta:

Articolo unico.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi è delegato a presiedere la Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Roma, addì 17 settembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7307)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Valore ufficiale per lo zucchero ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini della applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di modificare i valori ufficiali fissati con il proprio decreto 6 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1963, registro n. 35 Finanze, foglio n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 13 novembre 1963, nonchè di determinare i valori ufficiali di altre qualità di zucchero;

Determina:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, della imposta generale sull'entrata, il valore delle merci qui sotto elencate è stabilito come segue:

1) zucchero cristallino in sacchi carta da kg. 50	L.	152,50	al kg.
2) zucchero raffinato, semolato in sacchi carta da kg. 50	»	158 —	»
3) zucchero raffinato, semolato in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg.	»	165,50	»
4) zucchero in quadretti sciolti	L.	175 —	al kg.
5) zucchero in quadretti in astucci e in pacchi da 1 kg. e da ½ kg.	»	188 —	»
6) zucchero pilè in sacchi carta da kg. 50	»	164 —	»
7) zucchero raffinato semolato extra fino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica	»	168 —	»
8) zucchero pilè etxra-fino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica . .	»	169 —	»
9) zucchero greggio	»	128,50	»

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 397. — NARDIZZI

(7482)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1962, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1962, relativo alla nomina del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 8 settembre 1964, n. 295, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha proposto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la terna di nomi per la scelta e nomina, in seno al predetto Consiglio, del rappresentante dei commercianti, in sostituzione del conte Orazio Comerio, deceduto;

Decreta:

L'ing. Adolfo Aldovisi è nominato membro del Consiglio dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » in rappresentanza dei commercianti, in sostituzione del conte Orazio Comerio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 settembre 1964, è revocato il decreto ministeriale 10 agosto 1964, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Romano Luigi nel comune di Caltanissetta, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Pietraperzia, distretto notarile di Enna.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1964, è revocato il deceto ministeriale 10 agosto 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Squillante Pasquale nel comune di Terzigno, distretto notarile di Napoli ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Angri, distretto notarile di Salerno.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1964, è revocato il decreto ministeriale 10 agosto 1964, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Testa Luigi nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Roggiano Gravina stesso distretto notarile.

(7488)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale n. 1405 in data 12 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1964, al registro n. 40, foglio n. 57, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino.

(7399)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Boscoreale (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.644.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7364)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Crispano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.907.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7365)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Alfano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.810.009 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7366)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000 per la copertura del disavanzo econmico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7368)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Bellosguardo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.612.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7367)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1964, il comune di Furore (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.019.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7369)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Bucine (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.458.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7370)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Folignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.604.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7371)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Monterenzio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.791.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7372)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Vinci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.016.615 per la copertura disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7373)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.835.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7375)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Vicchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.233.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7374)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.012.385 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7376)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Pelago (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.477.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7377)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Montespertoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.325.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7378)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Lastra a Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.607.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7379)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Castelfiorentino (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.399.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7380)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.075.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7383)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.846.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7381)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Meldola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.474.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7382)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Sonnino (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.990.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7385)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Lenola (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.510.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7386)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Sefro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.875.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7387)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.332.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1964 al 31 agosto 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	659.203		512.637	
effettive — residui	108.285		91.851	
Totale		767.488		604.488
per movimento di capitali — competenza	13.669		17.250	
per movimento di capitali — residui	3.076		785	
Totale		16.745		18.035
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	506.558		500 592	
Conti correnti	2.058 691		2.191 821	
Incassi da regolare	280 968		194.871	
Altre gestioni	1.625.883		1.311.728	
Totale		4.472.100		4.199.012
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	28		31	
Pagamenti da regolare	142.659		216 836	
Altri crediti	1.657.223		2.016.004	
Titoli da realizzare	64		27	
Totale		1.799.974		2.232.898
Totale generale incassi e pagamenti		7.063.935		7.054.433
Fondo di cassa al 31 agosto 1964		—		9.502
Totale a pareggio		7.063.935		7.063.935

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.502	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	318		
Pagamenti da regolare	238.888		
Altri crediti	1.533.791		
Titoli da realizzare	175		
Totale crediti		1.773.172	
In complesso			1.782.674
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.878.702		
Conti correnti	734.436		
Incassi da regolare	147.897		
Altre gestioni	590.461		
Totale debiti			5.351.496
Situazione del Tesoro (passività)			3.568.822

Circolazione di Stato (metallica) al 31 agosto 1964 L. 114.530 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE. *Il direttore generale del Tesoro*: G. STAMMATI

(7556)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1964

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	17.454.971.698 —
Portafoglio su piazze italiane	»	930.534.721.662 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	384.379.097 —
Anticipazioni	»	305.238.241.407 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	13.059.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	65.084.153.242 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.646.378.475.295 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	255.711.755.963 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	194.407.976.801 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	426.889.125.331 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	23.550.659.536 —
Spese	»	42.473.320.667 —
	L.	5.331.166.780.700 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.803.917.550.181 —
	L.	10.135.084.330.881 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	10.135.093.217.504 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.499.691.971.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	22.982.319.027 —
Depositi in conto corrente liberi			»	47.448.856.241 —
Conti correnti vincolati			»	1.341.598.989.325 —
Creditori diversi			»	367.548.559.749 —
Rendite del corrente esercizio			»	42.932.176.439 —
			L.	5.322.202.872.281 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.639.267.836 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.024.640.583 —		8.963.908.419 —
			L.	5.331.166.780.700 —
Depositanti			»	4.803.917.550.181 —
			L.	10.135.084.330.881 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE			L.	10.135.093.217.504 —

(7408)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a cinquecentottantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a cinquecentottantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962.

(7401)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1963, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Carella Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 11 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(7402)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a diciassette posti di interprete in prova

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 16 del 31 agosto 1964 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a diciassette posti di interprete in prova, bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2295.

(7357)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1963.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 307 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1963;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui sopra;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici veterinari della Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e chimica medica-veterinaria nell'Università di Milano;

Montroni prof. Luigi, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria nell'Università di Bologna;

Tulumello dott. Salvatore, veterinario provinciale superiore;

Palladino dott. Pietro, direttore di sezione nel Ministero dell'interno;

Beretta dott. Luigi Maria, veterinario condotto.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Mantova, addì 11 settembre 1964

Il veterinario provinciale: BUCALO

(7325)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.